

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO DI RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE

Oggetto: rettifica per errore materiale degli artt. 7 (Soggetti utilizzatori) e 14 (Manutenzioni, pulizia, miglioramenti) dello schema di convenzione — Allegato “A” — approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2026, avente ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione del Palazzetto dello Sport di Via degli Oleandri.

Si rende noto che, in sede di verifica del testo dello schema di convenzione approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2026, sono state riscontrate le imprecisioni materiali di seguito indicate, non rispondenti alla effettiva volontà dell'Amministrazione quale desumibile dal complessivo tenore dell'atto e dalle altre disposizioni della convenzione e del Regolamento comunale n. 22/2019 ad essa richiamate.

A) Art. 7 — Soggetti utilizzatori

Come risulta dall'art. 1, comma 3, del Regolamento comunale per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.03.2019), l'Amministrazione Comunale “garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso agli impianti”: la fruizione dell'impianto da parte dei soggetti utilizzatori è configurata dal Regolamento come facoltà riconosciuta a tali soggetti, e non come obbligo di ammissione automatica posto a carico del concessionario, essendo l'accesso comunque soggetto alle modalità, ai criteri e alle procedure di assegnazione previsti dal Regolamento medesimo.

L'art. 7, comma 1, dello schema di convenzione, nella sua originaria formulazione, era redatto in termini di obbligo del concessionario, in contrasto con l'impostazione sopra richiamata.

Testo originario:

«1. Il concessionario ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del regolamento comunale per l'utilizzazione dei complessi sportivi, di ammettere alla fruizione dell'impianto e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:»

Testo corretto:

«1. Il concessionario ha la facoltà di permettere la fruizione dell'impianto e delle attrezzature sportive, secondo le modalità della presente convenzione e del regolamento comunale per l'utilizzazione dei complessi sportivi, ai seguenti soggetti:»

Restano invariati l'elenco dei soggetti di cui alle lettere successive e il comma 2 del medesimo articolo.

B) Art. 14, comma 3 — Manutenzioni, pulizia, miglioramenti

Come risulta dal complessivo impianto della convenzione e, in particolare, dall'art. 1, comma 4, dello schema medesimo, gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune quale proprietario dell'immobile, salva la facoltà del concessionario di proporre l'esecuzione a proprio carico, totale o parziale, previo assenso dell'Amministrazione. L'art. 14, comma 3, nella sua originaria formulazione, ricomprendeva tra gli oneri di manutenzione ordinaria del concessionario “diciture” di portata generica, suscettibili di includere interventi di manutenzione straordinaria, in contrasto con il principio generale sopra richiamato.

Elenco delle attività (lett. a-g)

Testo originario:

«a) coperture e faldalerie – sistemazione dei giunti delle grondaie; pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali; eliminazione di infiltrazioni di acqua di qualsiasi natura; b) opere murarie, pavimenti e rivestimenti – sigillatura di pareti esterne dove necessario; rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti; controllo statico a vista del fabbricato e segnalazione ai tecnici comunali per i provvedimenti conseguenti; interventi murari in genere; pavimenti e rivestimenti, riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti; c) opere da decoratore [...]; d) opere da fabbro – riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.; riparazione e sostituzione di eventuali tratti di recinzione, reti di delimitazione e relativi paletti di sostegno; revisione degli infissi interni ed esterni in metallo con controllo e riparazione delle serrature, delle

maniglie e dei sistemi di chiusura e di avvolgimento; e) opere da falegname [...]; f) opere da vetraio [...]; g) opere di natura varia – manutenzione viabilità interna ed aree di sosta di competenza; sistemazione percorsi pedonali con eventuale sostituzione di parti ammalorate; revisione e riparazione dell'arredo e delle attrezzature dei locali vari e degli spogliatoi; sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.»

Testo corretto:

«a) coperture e faldalerie – sistemazione dei giunti delle grondaie; pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali; d) opere da fabbro – riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.; riparazione e sostituzione di eventuali tratti di recinzione, reti di delimitazione e relativi paletti di sostegno; riparazione delle serrature, delle maniglie e dei sistemi di chiusura e di avvolgimento degli infissi esterni; g) opere di natura varia – manutenzione viabilità interna ed aree di sosta di competenza; revisione e piccole riparazioni dell'arredo e delle attrezzature dei locali vari e degli spogliatoi; sono altresì a carico del gestore lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.»

Le lett. b), c), e) ed f) sono soppresse.

La presente rettifica ha natura di mera correzione di errore materiale, in quanto elimina discrasie testuali evidenti dal complessivo tenore dell'atto e non incide sulla volontà sostanziale espressa dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 29 del 31.07.2026, né sull'oggetto, sulla durata, sul canone o su altri elementi essenziali della concessione.

Alba Adriatica, lì 18/09/2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Valentina Antonelli